



COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA**

ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 14 DEL 12 APRILE 2024

Sommario:

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

Art. 3 – Obblighi di trasparenza

Art. 4 – Principio di rotazione

Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Art. 6 – Deroga all'obbligo di rotazione

Art. 7 – Indagine di mercato

Art. 8 – Albo fornitori

Art. 9 – Controlli

Art. 10 – Stipula dei contratti

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 – Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4 – Principio di rotazione

1. Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

4. La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 40.001 e < € 149.999
B	> € 15.001 e < € 40.000	> € 150.000 e < € 499.999
C	> € 40.001 e < € 80.000	> € 500.000 e < € 700.000
D	> € 80.001 e < € 142.999	> € 700.001 e < € 1.000.000
E	> € 143.000 e < € 220.999	> € 1.000.001 e < € 5.537.999

2. Per le aree merceologiche si rinvia all'Allegato A del presente Regolamento e alla normativa di settore per le categorie di opere pubbliche.

Art. 6 – Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori

economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- e) casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

2. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Art. 7 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento e da invitare alla competizione. Tali operatori devono, pertanto, essere abilitati allo specifico bando del Mercato elettronico o in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale START.

2. Le indagini sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

3. Qualora nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve avvenire secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali quando il ricorso ai criteri di cui al comma precedente siano incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Art. 8 – Albo fornitori

1. Nel caso in cui l'Ente se ne sia dotato, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, secondo le modalità di seguito individuate.

2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

4. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 5 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui all'allegato A) del presente regolamento.

5. L'avviso deve indicare:

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 5 del presente regolamento e dell'allegato A) del presente regolamento;

Può, inoltre, prevedere i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui all'allegato A) del presente regolamento.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene almeno una volta all'anno.

12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.

13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
- si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- hanno colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non possiedono uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 9 – Controlli

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento, di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) come segue:

A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00: Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede alla verifica semestrale, entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti infra € 40.000,00, disposti nel corso del semestre precedente, arrotondato all'unità superiore. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di sei mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00: Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE. Tali affidamenti non saranno presi in considerazione ai fini del sorteggio di cui al comma 1, lett. a).

3. Per gli affidamenti diretti di valore pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 20.000,00, la verifica delle dichiarazioni, come stabilita secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo, potrà essere limitata alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate nonché alla consultazione del casellario ANAC.

4. Resta salva una diversa regolamentazione delle modalità di controllo cui al comma 1 all'interno del PIAO – sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Art. 10 – Stipula dei contratti

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in conformità all'art. 18, co. 1 del d.lgs. 36/2023.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro, sino ad € 139.999, per servizi e forniture, e 149.999, per i lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle seguenti forme, tra loro alternative, la cui scelta è demandata al Responsabile competente alla stipula:

a) obbligazione sottoscritta dal contraente stesa in calce all'atto amministrativo che dispone l'aggiudicazione;

b) scrittura privata sottoscritta dalle parti, non autenticata e registrata in caso d'uso.

3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti, non autenticata e registrata in caso d'uso.

4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata qualora, in ragione della natura del contratto e/o della complessità, della innovatività, della specialità della prestazione, il Responsabile di Area preposto alla sottoscrizione ritenga opportuno ricorrere a suddette forme, purché ne dia adeguata motivazione nella determinazione a contrarre.

5. In caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

6. Ai fini della determinazione dell'importo dell'affidamento non è computata l'IVA.

7. In caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

8. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici. Per gli appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00, l'imposta non è dovuta.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. d) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Categorie merceologiche

Categorie di Servizi

- AA-01: servizi bancari e finanziari
- AB-01: perizie e consulenze
- AC-01: trasporti
- AC-02: spedizionieri
- AE-02: servizi informatici e telematici
- AN-01: agenzie di viaggio
- AP-01: smaltimento rifiuti (anche speciali)
- AQ-01: gestione parcheggio
- AR-01: gestione impianti sportivi
- AS-01: vigilanza immobili
- AT-01: organizzazione manifestazioni sportive e culturali
- AT-02: allestimento mostre
- AU-01: servizi bibliotecari
- BA-01: rimozioni
- BB-01: servizi ricerca e sviluppo
- BC-01: servizi pubblicità
- BD-01: servizi mensa e buoni pasto
- BE-01: gestione bar
- BF-01: gestione immobili
- D-10: lavori di tappezzeria
- E-01: composizioni grafiche
- E-02: disegno e bozzetti
- E-03: stampa editoria – stampa e affini
- E-04: stampa autoadesivi
- E-05: stampa manifesti – cataloghi e locandine
- E-06: stampa moduli continui
- E-07: stampa modulistica in piano
- E-08: stampa volumi
- G-02: elettrodomestici – riparazioni
- G-04: grandi impianti lavanderie cucine – manutenzione
- G-11: affilatura lame
- H-05: macchine operatrici per falegnameria – manutenzione – riparazione
- N-03: macchine operatrici per stamperia – riparazione – manutenzione
- N-06: lavori di legatoria
- O-01: copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
- O-02: fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
- O-06: macchine contabili, – manutenzione
- O-07: macchine operatrici per uffici – manutenzione
- O-11: recupero consumabili di stampa
- Q-01: attrezzature sportive manutenzione
- S-02: servizi di pulizia
- S-07: lavanderie a secco e ad acqua
- T-05: riparazione carrozzeria
- T-07: riparazioni meccaniche
- T-13: riparazione elettrauto
- T-15: noleggio mezzi di trasporto

- T-18: revisioni e collaudi
- T-19: lavaggio mezzi
- X-01: trascrizione e resocontazione
- Z-01: assicurazioni

Categorie di Beni

- A-01: abbigliamento sportivo
- A-02: borse – cinture – guanti in pelle
- A-03: calzature
- A-04: calze
- A-05: camici e tenute da lavoro
- A-06: camicie
- A-07: cappelli e berretti
- A-08: cappotti e impermeabili
- A-09: caschi
- A-10: cravatte
- A-11: divise per VV.UU.
- A-12: giacconi ed impermeabili mod. regionale per VV.UU.
- A-13: buffetteria varia
- A-14: biancheria intima
- A-15: maglieria esterna ed intima
- A-16: gradi – fregi – mostrine
- A-17: divise per messi – uscieri – personale vario
- A-18: dispositivi protezione individuale legge 626/1994
- A-19: guanti lattice – polietilene – gomma
- A-20: pelletteria
- AD-01: hardware
- AD-02: beni informatici e telematici
- AE-01: software
- AF-01: prodotti chimici e conservanti
- AG-01: materiale conservazione collezioni
- AH-01: materiale ed attrezzature da laboratorio
- AI-01: materiale per acquari
- AL-01: materiale speleologico
- AM-01: strumentazioni scientifiche
- AO-01: impianti tecnici congressuali
- AV-01: ascensori
- AZ-01: estintori e impianti idrici antincendio
- B-01: alimentari in genere
- B-02: carni
- B-03: ortofrutta
- B-04: pesce
- B-05: surgelati
- B-06: prodotti dietetici per l'infanzia
- B-07: fornitura pasti fresco-caldo
- B-08: pane
- B-09: analisi di laboratorio
- C-01: arredamento per campi sportivi e campi gioco
- C-02: arredamento per cucine e mense
- C-03: arredamento per farmacie

- C-04: arredamento per palestre
- C-05: arredamento per scuole materne e asili nido
- C-06: arredamento per scuole dell'obbligo
- C-07: arredamento per seggi elettorali
- C-08: arredamento per uffici
- C-09: arredamenti metallici
- C-10: mobili usati
- D-01: mercerie varie
- D-02: materiale elettrico
- D-03: cassaforti ed armadi corazzati
- D-04: impianti di illuminazione
- D-05: materiali di tappezzeria
- D-06: lampadari
- D-07: tende e tappeti per uffici
- D-08: materassi-trapunte-cuscini
- D-09: sanitari
- D-11: tessuti e telerie
- D-12: tessuti in TNT
- E-10: autoincollanti ed autoimbustanti
- F-01: attrezzature per campi gioco
- F-02: giochi e giocattoli
- F-03: materiale didattico
- F-04: strumenti musicali
- F-05: materiale didattico e giochi – varie
- G-01: elettrodomestici – vendita
- G-03: grandi impianti lavanderie cucine – vendita
- G-05: materiale usa e getta
- G-06: materiale in ceramica e vetro
- G-07: materiale in mepal-polietilene e plastica
- G-08: utensileria da cucina
- G-09: stoviglie
- G-10: pentolame
- H-01: colori e vernici
- H-02: ferramenta
- H-03: legnami e profilati
- H-04: vetri e specchi
- H-06: macchine operatrici per falegnameria – vendita
- H-07: utensileria per falegnameria
- I-01: coppe-stemmi-gagliardetti per premiazioni
- I-02: fiori e corone
- I-03: bandiere e stendardi
- I-04: attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- I-05: spaghi e cordami
- I-06: incisioni
- L-01: carta igienica
- L-02: prodotti in carta
- M-01: attrezzature per officina
- M-02: macchinari per officina vendita
- M-03: materiali per officina
- M-04: utensileria per officina
- M-05: materiale vario usato e ferroso

- N-01: carta e cartone
- N-02: inchiostri
- N-04: matrici – pellicole – ecc.
- N-05: collanti e adesivi
- N-07: materiali per duplicatori
- N-08: utensileria per stamperia
- O-03: fotoriproduttori – vendita
- O-04: materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione
- O-05: macchine contabili – vendita
- O-07: macchine operatrici per uffici – vendita
- O-08: materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per macchine da scrivere e stampanti
- O-09: timbri, targhe
- O-10: registratori di cassa – vendita e manutenzione
- P-01: pannolini per asili nido
- P-02: prodotti sanitari ed affini
- P-03: detersivi – disinfettanti per asili nido
- Q-02: attrezzature sportive vendita
- R-01: attrezzature per piscine
- R-02: prodotti trattamento acque
- R-03: disinfettanti detersivi e sterilizzanti per piscine
- S-01: lavanderie forniture macchinari
- S-03: macchine e attrezzature per pulizia
- S-04: disinfettanti per pulizie
- S-05: detersivi per pulizie
- S-06: sacchi per rifiuti
- T-01: autocarri
- T-02: autoveicoli ad uso speciale
- T-03: autovetture
- T-04: rimorchi
- T-06: carburanti – lubrificanti – prodotti petroliferi
- T-08: sirene – lampeggianti per mezzi VV.UU – vendita
- T-09: carrelli per autoveicoli – biciclette, ecc.
- T-10: motocarri e motofurgoni
- T-11: motocicli
- T-12: pezzi di ricambio e utensileria per veicoli
- T-14: pneumatici
- T-16: ciclomotori
- T-17: biciclette
- U-01: ponteggi – transenne – palchi – carpenteria metallica
- U-02: prodotti di sicurezza
- U-03: imprese edili
- V-01: registratori audiovisivi – vendita – riparazione
- V-02: radio – TV
- V-03: foto – cine – ottica
- V-04: apparecchi audio video-varie
- W-01: pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Categorie di Lavori

- X-001: manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
- X-002: manutenzione di opere ed impianti
- X-003: interventi non programmabili in materia di sicurezza
- X-004: lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
- X-005: completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori
- X-006: realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione
- X-007: consolidamento di strutture e di opere edili in genere
- X-008: scavi e movimenti di terra
- X-009: realizzazione di strutture portanti
- X-010: realizzazione di murature in genere
- X-011: realizzazione di opere di finitura